

N. 00540/2010 REG.SEN.

N. 01088/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2009, proposto da:

Italtruciolo S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Della Fontana, M.Paola Marani, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Maini, Vincenzo Villani, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via Castiglione 4;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Loris Ansaloni, Giuliana Usai, Luca Ansaloni, Annalisa Cerfogli, Daniele Cerfogli, Lodovico Cerfogli, Paolo Cerfogli, rappresentati e difesi dagli avv. Sara Castellazzi, Simona Della Casa, con domicilio eletto presso Gregorio Descovich Marcato in Bologna, via D'Azeglio N. 58; Giuseppina Tori, rappresentato e difeso dagli avv. Sara Castellazzi, Simona Dellacasa, con domicilio eletto presso Gregorio Descovich Marcato in Bologna, via D'Azeglio N. 58;

per l'annullamento

dell' ordinanza PG. 117223 del 21.9.2009 firmata dall'assessore Ambiente del comune di Modena notificata alla società ricorrente il 22.09.2009, portante ordine di interrompere con decorrenza immediata "tutte le attività aziendali svolte presso la sede di Stradello Toni n. 17, che implicano emissioni in atmosfera non convogliate per le quali non siano presenti idonei impianti di abbattimento e che producono emissioni rumorose per le quali non sia stato documentato il rispetto dei limiti di legge".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 117223 in data 21/9/2009 con cui il comune di Modena ha ordinato alla ricorrente di interrompere con decorrenza immediata tutte le attività aziendali che implicano emissioni in atmosfera non convogliate per le quali non siano presenti impianti di abbattimento e che producono emissioni rumorose per le quale non sia stato documentato il rispetto dei limiti di legge.

Dall'esame dell'ordinanza risulta che il comune è intervenuto sulla base di una serie di sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni di disturbo da parte dei residenti ed ha tenuto conto in particolare del contenuto del verbale di sopralluogo dell'ARPA, sede provinciale di Modena, del 9/9/ 2009 da cui risulta lo svolgimento di attività di macinazione di legno a cielo aperto in assenza di qualsiasi tipo di dispositivo di abbattimento.

Il comune di Modena si è costituito in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.

Sono intervenuti in giudizio alcuni residenti in zone limitrofe alla proprietà della società ricorrente per aderire alle tesi del comune resistente.

Con memoria del 28 dicembre 2009 il comune di Modena ha comunicato che la provincia di Modena con determinazione n. 532 del 16/11/2009 ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo 152/2006.

Per quanto sopra il comune di Modena ritiene che la radicale inibizione dell'attività svolta sul sito comporta il venerdì meno dell'interesse della ricorrente alla decisione.

Con memoria del 30 dicembre 2009 la ricorrente, dopo avere chiesto che l'intervento sia dichiarato inammissibile in quanto proposto con semplice memoria non notificata, osserva che la sopravvenuta adozione del provvedimento della provincia di Modena del 16/11/2009 non fa venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione in vista di una successiva richiesta di risarcimento danni.

2. Deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla ricorrente in quanto l'intervento in giudizio deve essere notificato alle parti necessarie non essendo sufficiente una semplice memoria (C. St. IV, n. 8284/2003).

Nel merito i motivi di ricorso attengono essenzialmente al fatto che sull'attività della ditta ricorrente, all'epoca di adozione dell'ordinanza del comune di Modena, era in corso un'indagine da parte dell'amministrazione competente, la provincia di Modena, che aveva già adottato due provvedimenti di diffida inerenti alla gestione dei rifiuti (diffida n. 8389 del 7/9/2009) ed alle emissioni in atmosfera (diffida n. 85033 del 14/9/2009).

Tale attività, come risulta anche dalla relazione ARPA depositata in giudizio dal comune di Modena in data 14 ottobre 2009, ha un oggetto che, nella sostanza, coincide in larga misura con quello dell'ordinanza contingibile ed urgente adottato dal comune.

È vero che, in generale, il potere di ordinanza del sindaco a tutela della salute non è inibito dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti definitivi appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione, per così dire, di supplenza interinale, si può giustificare quando l'autorità competente non si sia attivata.

Nel caso di specie, al contrario, l'autorità competente, provincia di Modena, non solo si era attivata adottando un provvedimento di diffida ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 5/2006, ma aveva anche intimato, nelle more della conclusione del procedimento accertativo, di sospendere l'utilizzo degli impianti preposti all'attività di macinazione del legname che viene esercitata all'esterno dello stabilimento.

Il comune di Modena, quindi, nell'esaminare gli esposti dei residenti e la documentazione proveniente dall'arpa doveva necessariamente tenere conto dell'attività in corso da parte della provincia che è l'autorità preposta per legge ad autorizzare e controllare le attività che comportano immissioni nell'atmosfera.

Pertanto nel caso di specie non sussistevano i presupposti per un intervento d'urgenza del comune, in quanto la provincia di Modena, autorità competente, aveva avviato il procedimento per esercitare le proprie funzioni di controllo e di vigilanza che, come risulta dal provvedimento definitivo adottato in corso di causa (determinazione 532 del 16/11/2009), si è concluso con la disposizione del divieto di prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti svolta dalla ditta ricorrente.

Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per l'effetto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO